



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |            |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ROMANO    | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SCHILARDI | VINCENZO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ATTOLINI  | CESARE   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2896/2012 depositato il 29/10/2012

- avverso la sentenza n. 116/2012 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE

contro:  
SANCAR S.R.L.  
VIA CASARANELLO 4 73042 CASARANO

difeso da:  
VILLANI AVV. MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030500200/2009 IRPEF-ADD.REG. 2004  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030500200/2009 IVA-ALIQUEUTE 2004

- sull'appello n. 2911/2012 depositato il 30/10/2012

- avverso la sentenza n. 115/2012 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE

contro:  
SANCAR S.R.L.  
VIA CASARANELLO 4 73042 CASARANO

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 2896/2012 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/10/2015 ore 09:30

N°

2175/24/15

PRONUNCIATA IL:

06.10.2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20.10.2015

Il Segretario  
IL SEGRETARIO  
Roberto Taurino

*R. Taurino*



1



(segue)

**difeso da:**

VILLANI AVV. MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030500205/2009 IRPEF-ADD.REG. 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030500205/2009 IVA-ALIQUEOTE 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030500205/2009 IRAP 2006

- sull'appello n. 2912/2012  
depositato il 30/10/2012

- avverso la sentenza n. 117/2012 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale d  
LECCE

contro:  
SANCAR S.R.L.  
VIA CASARANELLO 4 73042 CASARANO

**difeso da:**

VILLANI AVV. MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030500199/2009 IRPEF-ADD.REG. 2005  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030500199/2009 IVA-ALIQUEOTE 2005

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 2896/2012 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/10/2015 ore 09:30

2

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Nucleo P- T. della Guardia di Finanza di Lecce il 19/10/2007 e 20/03/2009 redigeva a carico della SANCAR srl dei P.V. di constatazione inerenti gli esercizi d'imposta 2004/2005/2006 seguiti da n.3 (tre) avvisi di accertamento TVM 030500200/2009-(anno imposta 2004) TVM030500199/2009-(anno imposta 2005) TVM030500205/2009(anno d'imposta 2006) con i quali veniva determinata e pretesa una maggiore imposta IVA pari a €. 44.018,00(2004)- €. 173.865,00(2005)- €. 169.381,00(2006) oltre interessi e sanzioni. Con ricorso del 10/02/2010, proposto dalla parte dopo un tentativo di accertamento con adesione che non ha avuto esito positivo, la srl impugnava gli avvisi di accertamento. La pretesa dell'ufficio era fondata sulla indebita applicazione da parte della Sancar srl(concessionaria vendita autoveicoli " OPEL") dell'aliquota Iva agevolata a favore di soggetti disabili per l'acquisto di autovetture nuove e che gli incentivi commerciali ricevuti dalla GENERAL MOTORS srl dovessero essere considerati dei corrispettivi. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato per difetto di motivazione, infondatezza nel merito ed errata determinazione delle sanzioni. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni del 09/04/2010, e nel sostenere la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. I primi giudici con sentenze 115/116/117-02/2012 pronunciate il 21/06/2011 e depositate il 03/04/2012 accoglievano i rispettivi ricorsi compensando le spese di lite. Le sentenze sono state appellate dall'ufficio che in via preliminare osserva: le questioni affrontate riguardano le condizioni per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata prevista per i soggetti disabili per l'acquisto di autovetture nuove (accertamenti anni d'imposta 2005 e 2006) e non l'atto impositivo oggetto del presente giudizio (anno 2004) riguardante esclusivamente la rilevanza fiscale degli incentivi commerciali(bonus) corrisposti alla società ricorrente dalla casa madre GM Italia srl. I primi giudici erroneamente avrebbero negato rilevanza ai fini iva ai bonus individuati dalla Guardia di

finanza da assoggettare a tassazione ritenendo erroneamente che tutti fossero inquadrati nell'ambito di bonus misti. Inoltre, in sentenza non sarebbero state indicate le clausole contrattuali che hanno indotto i primi giudici a ritenere che i bonus in questione fossero effettivamente orientati verso la categoria dei bonus quantitativi. I bonus qualitativi, individuati dalla Guardia di finanza a dire dell'ufficio devono, pertanto, essere soggetti ad iva ai sensi dell'art. 3 del dpr. N. 633/72. L'Ufficio sottolinea che per due delle vendite oggetto della contestazione (vendite sig.ri Rizzo Ester e Damu Elvio ) la parte stessa aveva riconosciuto la validità dei rilievi formulati nell'avviso di accertamento e pertanto la Commissione avrebbe dovuto, confermare, il recupero dell'imposta Iva di €. 5.325,39 pari al 16%( 20% - 4%) sugli importi imponibili indicati nelle fatture emesse in relazione alle due vendite citate. Ripropone quanto riportato nell'atto di controdeduzioni avverso il ricorso introduttivo e chiede l'accoglimento dell'appello con riforma dell'impugnata sentenza e la riunione in un unico procedimento della controversia de qua(116/02/12) e di quelle introdotte con l'impugnazione delle sentenze n. 115/02/12 e 117/02/12. Con vittoria di spese di giudizio. Controdeduce la parte che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto le censure formulate dall'ufficio non individuano articolate ragioni di doglianza. Respinge e resiste a quanto riportato dall'ufficio in atti di appello(ritenuto infondato) osservando che la documentazione necessaria per l'applicazione delle agevolazioni iva è stata sempre presentata in ossequio alle legge in materia e alle disposizioni emanate dall'agenzia tramite circolari ministeriali, e che gli adempimenti del venditore sono stati sempre esaustivi e conformi alle leggi 449/97 e 88/2000 e alla prassi emanata dal fisco. Quanto ai rilievi riguardanti i bonus ritiene irrilevanti i richiami fatti dall'ufficio agli articoli del contratto di concessione (che dovrebbero dimostrare l'esistenza di autonome obbligazioni del concessionario, separatamente retribuite e da fatturare) perché non ha indicato neppure le clausole dalle quali si potrebbe

evincere un contrario convincimento. L'Ufficio in sostanza si sarebbe limitato ad una sterile ripetizione di quanto già eccepito in primo grado, con evidente infondatezza di ogni rilievo. Nel riproporre tutto quanto eccepito nel ricorso introduttivo chiede il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. Evidenzia inoltre la temerarietà della lite proposta dall'ufficio e chiede la condanna con conseguente rifusione alle spese di lite.

#### La Commissione Osserva

La Commissione, preliminarmente, a seguito richiesta, rileva la totale connessione soggettiva e oggettiva, e pertanto riunisce al presente, i procedimenti 115/02/12 e 117/02/12 disponendo la trattazione unitaria; all'esito, decide come da separato dispositivo in atti. Va riconosciuto il rilievo dell'ufficio in merito alla richiesta di conferma circa il recupero IVA di €. 5.325,39 relativo alle due contestazioni dell'ufficio e riconosciute dalla parte per le vendite di auto effettuate ai sig.ri Rizzo Ester e Damu Elvio. Quanto alla applicazione di aliquota iva ridotta a favore di soggetti disabili, regolarmente applicata nelle altre fatture, si osserva che il concessionario ha operato correttamente in conformità alle leggi (art. 3 legge 449/97 e art. 30 comma 7 legge n. 388/2000) e agli indirizzi ministeriali per il tramite risoluzioni n.46 del 11/05/2011 già nota all'ufficio. La pretesa erariale quindi è infondata. Quanto al rilievo riguardante i bonus concessi al concessionario dall'impresa costruttrice l'AF deduce -contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici- che "gli sconti operati dalla GM Italia srl nei confronti dei concessionari, in definitiva, sono da considerarsi corrispettivi a fronte di prestazioni di servizio, imponibili iva ai sensi dell'art.3 comma 1 del dpr. N. 633/72 e, pertanto soggette a fatturazione da parte degli stessi concessionari, con applicazione della relativa imposta al 20%. L'assunto non è condiviso. I bonus "quantitativi" sono strettamente legati al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite, in quanto considerati in linea con la ordinaria attività del concessionario, mentre i secondi "bonus qualitativi"

*Dr.*

5

vengono riconosciuti ed erogati a fronte di specifiche ed autonome attività aggiuntive rispetto a quella principale di compravendita per cui, configurandosi come "contro) prestazioni di servizio, vanno documentate e remunerate con la emissione di fattura ai sensi dell'art. 3 comma 1 del dpr. N. 633/72. Nel caso di specie, l'attenta lettura degli accordi tra le parti evidenzia nei fatti che la realtà operativa ha dimostrato che gli sconti riconosciuti ai concessionari non possono essere ricondotti esclusivamente alle categorie dei bonus "quantitativi" e di quelli "qualitativi". Nella prassi commerciale risulta, infatti, diffuso il caso di bonus "quantitativi" subordinati, oltre che al raggiungimento di una prestabilita quantità di acquisti, anche al soddisfacimento di obiettivi "qualitativi", normalmente diretti allo sviluppo dell'attività commerciale, come il mantenimento dei livelli contrattuali di qualità e di soddisfazione della clientela. Questa ulteriore tipologia di incentivo, si configura come un'ipotesi "MISTA" siccome il riconoscimento del bonus è collegato inscindibilmente a due obbligazioni di difficile distinzione. Tuttavia, può ritenersi che una delle due sia assunta dal cliente in via principale e l'altra sia meramente strumentale e incidentale rispetto alla prima, come semplice condizione di perfezionamento del diritto altrimenti acquisito dal cliente. Nella normalità dei casi, l'obbligazione principale è costituita dal raggiungimento dei livelli quantitativi di acquisto, mentre l'altra obbligazione- riferita al soddisfacimento del risultato qualitativo- rappresenta una condizione necessaria e sufficiente affinché sia riconosciuto il bonus connesso al raggiungimento dei volumi prestabiliti di acquisti, la cui esigibilità risulta sospensivamente condizionata al verificarsi di risultato qualitativo. Alla stregua di quanto sopra osservato il Collegio ritiene che gli impegni assunti e le condizioni apposte dalle parti nell'atto di concessione, rientrino nelle normali attività commerciali volte ad assicurare la vendita in esclusiva, di guisa che non possa fondatamente ravvisarsi nello sconto praticato un corrispettivo imponibile IVA ex art. 3 comma 1 del dpr. N. 633/72 (altrimenti qualificato "bonus qualitativo"). Il

N.

6

Collegio rigetta la domanda di riconoscimento del danno di lite temeraria avanzata dalla parte stante l'opinabilità della questione dedotta con riferimento alla validità dell'efficacia delle certificazioni. In parziale ~~accoglimento~~ <sup>conferma</sup> della sentenza 117/02/12, dichiara la debenza dell'iva in regime ordinario (vendite Rizzo Ester e Damu Elvio e conferma nel resto l'impugnata sentenza. Rigetta l'appello proposto dall'agenzia avverso le altre due sentenze 115/02/12 e 116/02/12. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese in favore della Sancar srl, con distrazione all'avv. Villani di €. 18.000,00 oltre Iva e cap come per legge.

P.Q.M.


In parziale ~~accoglimento~~ <sup>conferma</sup> della sentenza 117/02/12, dichiara la debenza dell'iva in regime ordinario (vendite RIZZO ESTER e DAMU ELVIO) e conferma nel resto l'impugnata sentenza. Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso le sentenze 115/02/12 e 116/02/12. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese in favore della Sancar srl, con distrazione all'avv. Villani, di €. 16.000,00 <sup>(vedicando)</sup> oltre iva e cap come per legge.

Così deciso,

Lecce 06/10/2015

Il Giudice Estensore

Il Presidente



7

